

**Da:** Studio legale Masotti Cassella  
(dott.ssa Francesca Masotti, avv. Mascia Cassella,  
avv. Luca Masotti, avv. Carlo Piatti)

**Data:** 19 marzo 2020

**Oggetto:** Il Decreto “Cura Italia”

## 1 DECRETO CURA ITALIA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 ed è quindi in vigore dalla stessa data, il Decreto Legge 18 cd. Cura Italia, che prevede le prime misure urgenti di sostegno economico a imprese e famiglie per far fronte alla situazione di emergenza Covid 19, mediante l'utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal parlamento. Sono circolate sulla stampa varie anticipazioni del contenuto del decreto, non sempre aderenti al testo approvato.

Il Governo ha già annunciato un ulteriore intervento nel corso del mese di aprile.

Il decreto Cura Italia di articola su 5 assi:

1. Finanziamento aggiuntivo per il sistema sanitario nazionale, protezione civile e altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza (titolo I, articoli 1-18).
2. Sostegno all'occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito (titolo II, articoli 19-48).
3. Iniezione di liquidità nel sistema del credito (titolo III, articoli 49-59).
4. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi (titolo IV, articoli 60-71).
5. Misure di sostegno per specifici settori economici (titolo V, articoli 72-126).

## 2 MISURE FISCALI

a) **RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI SCADENTI IL 16 MARZO** (Articoli 60-61-62)

- Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo, sono rinviati al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro (nell'anno 2019).
- Tutti i versamenti scaduti il 16 marzo ed in scadenza fino al 31 marzo sono rinviati al 31 maggio per gli altri contribuenti.
- Per i soggetti aventi sede legale o operativa nei comuni di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, il rinvio con riferimento al solo versamento dell'IVA è da intendersi al 31 maggio indipendentemente dai ricavi conseguiti nell'anno precedente.
- E' possibile versare gli importi scadenti il 31 maggio 2020 in cinque rate mensili di pari importo.

Non è stato previsto un rinvio ed allo stato dovrebbero rimanere invariati i termini per il versamento delle rate degli avvisi bonari.

b) **SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI** (Articolo 62 comma 1)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 diversi dai versamenti e dell'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle

trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati senza alcuna sanzione entro il 30 giugno 2020.

c) **SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**  
(Articolo 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31.05.2020 relativi a: cartelle di pagamento; avvisi di accertamento esecutivi; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall'agenzia delle dogane e dei monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi da enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30.06.2020. Dovranno essere versati entro il 31.05.2020 la rata della rottamazione ter scaduta il 28 febbraio 2020, per chi non l'avesse ancora versata, e la rata del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo.

d) **EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE DI ACCONTO-RINVIO** (Articolo 62 comma 7)

I compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000,00, non sono soggetti a ritenuta di acconto, a fronte di presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore; non possono beneficiare di tale disposizione coloro che nel mese precedente hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente; le ritenute dovranno essere versate entro il 31 maggio dal percettore (con possibilità di versamento rateale in 5 rate).

e) **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO E DEI TERMINI PER LE RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO E DELLE ATTIVITA' NON AVENTI CARATTERE DI URGENZA** (Articolo 67)

Sono sospesi dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositori, nonché i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale non avente carattere di indifferibilità o urgenza. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, l'articolo 12 del d. lgs. 159/2015.

f) **CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI** (Articolo 64)

E' riconosciuto a favore degli esercenti attività d'impresa arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro fino a un massimo di euro 20.000; il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

g) **CREDITO D'IMPOSTA CONTRATTI DI LOCAZIONE** (Articolo 65)

E' riconosciuto a favore degli esercenti attività d'impresa un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C1 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

h) **DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI** (Articolo 66)

Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali nell'anno 2020 volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% , per un importo non

superiore a euro 30.000; anche i titolari del reddito di impresa possono beneficiare della deduzione ai fini del reddito e ai fini dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

### 3 ALTRE MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

a) **SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA** (Articolo 54)

E' riconosciuta la possibilità per i lavoratori autonomi e liberi professionisti di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

b) **TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI IMPOSTA DI IMPOSTE ANTICIPATE ED ECCEDENZE ACE** (Articolo 55)

E' riconosciuta la possibilità trasformare in crediti di imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE per quelle Società che cedono crediti deteriorati; il beneficio è concesso fino al valore massimo pari al 20% dei crediti ceduti.

c) **SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI E MICROIMPRESE** (Articolo 56)

PMI e microimprese possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno:

- il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari è sospeso fino al 30.09.2020;
- la data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata a quest'ultima data.
- le linee di credito accordate sino a revoca e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre.

E' in ogni caso richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione totale o parziale dell'attività quale conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID 19.

Possono beneficiare delle misure di cui sopra le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

d) **DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE DEL BILANCIO** (Articolo 106)

Tutte le società possono convocare, anche se non previsto in Statuto ed in deroga agli articoli 2364 e 2478-bis codice civile, l'assemblea per l'approvazione dei bilanci di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

E' inoltre prevista nelle SPA, SRL, SAPA e Società Cooperative la possibilità che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statuarie.

### 4 MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

a) **INDENNITA' UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E CO.CO.CO.** (Articoli 27-28)

E' riconosciuta un'indennità una tantum per il mese di marzo di euro 600,00 ai liberi professionisti titolari di partita iva, ai lavoratori titolari di rapporti di lavoro Co.co.co iscritti alla gestione sparata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; risultano essere esclusi dall'indennità gli iscritti alle casse di previdenza private. E' stato tuttavia istituito un fondo per il reddito di ultima istanza

per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di euro 600,00 compresi i professionisti iscritti agli albi.

b) **ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE** (Articoli 19-22)

Sono state introdotte norme speciali relative alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ("CIGO") e all'assegno ordinario:

- possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- esonero dalla procedura di consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi alla comunicazione preventiva;
- ampliamento dei termini per proporre la domanda all'INPS;
- i periodi di sospensione non sono conteggiati ai fini del calcolo della durata massima complessiva;
- esonero dal pagamento del contributo addizionale;
- l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale ("FIS") che occupino mediamente più di 5 dipendenti;
- in deroga ai requisiti soggettivi ordinari, non è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
- i datori di lavoro iscritti al FIS, che hanno in corso trattamenti di assegni di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario, la cui concessione sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

E' stata prevista la possibilità di ricorrere alla CIGO anche per aziende in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ("CIGS"); in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione della relativa istanza non si applicano i termini procedurali di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 185/2015.

Sono state introdotte, infine, nuove disposizioni per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ("CIGD"):

- le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di CIGD previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti;
- la durata massima del trattamento è pari a 9 settimane e può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020;
- la CIGD è utilizzabile dalle aziende per le quali non trovino applicazione le disposizioni vigenti in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- non è richiesta un'anzianità di effettivo lavoro minima, essendo sufficiente che il lavoratore sia alle dipendenze del datore alla data del 23 febbraio 2020;
- resta fermo quanto previsto agli artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020.

c) **MISURE SPECIALI "IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E SOSTEGNO AI LAVORATORI"** (Articoli 23-25)

Si segnalano i seguenti interventi:

- Riconoscimento di un congedo specifico (individuato in una indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. del 26 marzo 2001, n. 151) per i lavoratori del settore privato genitori (anche affidatari) di figli di età non superiore ai 12 anni a fronte dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposta con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.

Alternativamente al congedo specifico menzionato è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore; i lavoratori del settore privato aventi figli con disabilità in situazione di gravità accertata, possono beneficiare del congedo specifico indipendentemente dal limite di età sopra menzionato.

- Riconoscimento di un incremento dei giorni di permesso retribuito spettanti ai sensi dell'art. 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 fissato in 3 giornate al mese che vengono estesi di ulteriori complessive 12 (dodici) giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
- Riconoscimento del diritto di astenersi dal lavoro con conservazione del posto e, dunque, consequenziale divieto di licenziamento, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato (anche affidatari) con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ove sussistano, alternativamente, le seguenti condizioni:
  - i. nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
  - ii. nel nucleo familiare non vi sia genitore non lavoratore.In tal caso, non è prevista la corresponsione di alcuna indennità né il riconoscimento della contribuzione figurativa.
- Riconoscimento del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, quale periodo di malattia non computabile ai fini del periodo di comporta.

d) **SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI** (Articolo 46)

E' previsto che:

- a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
- sino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.